

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### TITOLO I

#### Denominazione - sede

Art 1 - E' costituita un'associazione denominata "MAMMOLO" con sede in Cantalupa (TO) via Coassoli 49.

### TITOLO II

#### Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'Associazione che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di promuovere, sviluppare e gestire l'educazione sociale, la cura dei lattanti e divezzi e il loro trattenimento, favorendo tra gli associati e i cittadini in genere lo sviluppo delle informazioni relative alle cure necessarie ed al trattamento del neonato.

L'associazione potrà compiere tutte quelle attività, anche di carattere commerciale, che seppure non specificatamente rientranti nell'oggetto sociale, saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il buon andamento dell'associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale, a mero titolo esemplificativo e non limitativo l'Associazione potrà istituire e gestire corsi di studio per la formazione e preparazione di assistenti all'infanzia e puericultrici.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti Locali, nonché da Enti Nazionali ed internazionali, potrà inoltre collegarsi con altre associazioni di Istituzioni pubbliche o private sia in Italia che all'estero per ottenere a favore degli associati, in condizioni di reciprocità le facilitazioni le informazioni connesse con le specifiche attività favorendo ogni attività culturale connessa.

L'Associazione, infine, potrà partecipare, organizzare, sia direttamente che indirettamente, manifestazioni, convegni e dibattiti fra i soci con la possibile partecipazione di enti pubblici e privati.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà:

1. acquistare, vendere, costruire e gestire beni mobili ed immobili;

2. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, finanziaria ed assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori.

Art. 4 – Gli organi dell'Associazione sono l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

### TITOLO III

#### Soci

Art. 5 - Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani ed anche cittadini stranieri residenti in Italia, nonchè rappresentanti di Enti aventi sedi in Italia, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6 – Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche, anche se in rappresentanza di enti o associazioni. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'ammissione dovrà versare la quota associativa, o in parte di essa se pagata in più rate, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, al rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto acquisterà la qualifica di socio.


I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari o Frequentatori;
- c) Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari o Frequentatori tutti coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere una delle attività da essa promossa e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Benemeriti qualificati esponenti della cultura e del mondo professionale, sociale e sportivo, ai quali l'Associazione, per ragioni di prestigio e di gradimento, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti professionali, svolti da questi ultimi per l'Associazione stessa. La nomina a socio



benemerito viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete all'Assemblea dei Soci.

I soci benemeriti non sono tenuti al versamento della quota associativa.

**Art. 7 -** La qualità di socio individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale annua, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione, il quale potrà decidere che questa sia data anche in forma rateale.

La quota sociale non è trasferibile e non può essere rivalutata.

**Art. 8 -** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 9 -** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi dell'Associazione;
2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

**Art. 10 -** La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. Le deliberazioni prese in materia di recesso,

decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 11 – Nei confronti dei soci che violino le disposizioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) sospensione fino ad un massimo di tre mesi;
- c) esclusione.

La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dai danni conseguenti causati all'immagine e/o al fondo comune dell'Associazione e/o al decoro ed alla dignità dei singoli soci.

I procedimenti disciplinari contro i soci non sono validamente instaurati se non siano stati preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio di contraddittorio.

Le mancanze dovranno essere formalmente contestate ai soci, onde consentire loro di produrre nei dieci giorni successivi la notificazione della contestazione, eventuali elementi a propria discolpa, prima dell'adozione da parte del Consiglio Direttivo del provvedimento disciplinare.


Incorre nei provvedimenti disciplinari di censura scritta e di sospensione il Socio che trasgredisce l'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Associazione, emanati per l'uso dei locali, delle attrezzature, delle provvidenze e delle manifestazioni organizzate dalla stessa.

La censura viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione si applica a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione dell'esclusione, ma abbiano, tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

#### TITOLO IV

#### Fondo Comune

Art. 12 - Il fondo comune è costituito:



- dai contributi associativi e dai beni acquistati con essi;
- dai beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 C.C. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione senza specifica organizzazione;
- da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 111 del D.P.R. 917/86 – effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei soci;
- da eventuali obbligazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, il fondo comune dell'associazione, ne durante la vita dell'associazione, ne al momento dello scioglimento.

#### Esercizio sociale

Art. 13 - L'esercizio sociale coincide col periodo di svolgimento delle attività didattiche e ricreative che va dal 1 settembre al 31 agosto.

Entro il 15 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo predisporre il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Sia il progetto che la misura delle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati.

Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### TITOLO V



## Assemblea dei soci

**Art. 14** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. E' costituita da tutti i soci. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato, mediante lettera preventivamente inviata al Presidente, ad un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di una delega.


**Art. 15** - L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché approva il rendiconto finanziario ed economico presentato dal Consiglio Direttivo;
2. procede alla nomina del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 16** - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

**Art. 17** - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.



Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto nonché quelle relative alla elezione del Presidente devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

**Art. 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente nomina i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

**Art. 19** - L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Tutte le deliberazioni assembleari, devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 20** - Hanno la facoltà di intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci nei confronti dei quali non sia in atto la sanzione disciplinare della sospensione. Non possono intervenire alle riunioni assembleari gli eredi del socio in quanto la quota sociale è e rimane intrasmissibile così come il contributo associativo.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 21** - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.



Esso è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 membri da questo scelti all'interno dei soci fondatori, ordinari o benemeriti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da un membro da questi nominato.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a quando dura in carica il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche verbale, di almeno cinque giorni; nei casi di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

2. redigere il bilancio consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. determinare l'importo delle quote sociali d'iscrizione e frequenza e redigere il bilancio preventivo;
6. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell'associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

**Art. 22** - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli



rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

**Art. 23** – Il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo se l'assemblea dei soci darà parere favorevole avranno diritto ad un compenso per le funzioni svolte.

## TITOLO VI

### Scioglimento

**Art. 24** - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che la legge disponga diversamente.

Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

**Art. 25** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea di soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro Tempore.

Esprita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di una attività analoga.

### Norma finale

**Art. 26** - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firmato in originale: FRANZIN ALBERTO

" " RAFFAELLA BONIFAZI

" " GIANCARLO ORTALI NOTAIO.



Copia conforme all'originale munito delle pre-

scritte firme, che si rilascia su otto fogli:

di carta Pibeca per uso di Consentito della Paga

inverole, II. 21 GEN. 1999

*[Handwritten signature]*

